

**Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)**

10368/25

**EF 201
ECOFIN 806
DELECT 83**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.6.2025 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3643 final.

All.: C(2025) 3643 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.6.2025
C(2025) 3643 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2025

**che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri
per il rischio di mercato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Gli strumenti finanziari detenuti dalle banche a fini di negoziazione (ad es. azioni, obbligazioni e derivati) sono soggetti al rischio di mercato, ossia al rischio che il loro valore diminuisca a causa di fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi di mercato. La crisi finanziaria globale del 2008 ha messo in evidenza una serie di debolezze nell'architettura dei requisiti prudenziali per il rischio di mercato, a causa delle quali le banche si sono ritrovate a detenere livelli di capitale insufficienti ad assorbire le perdite connesse a detto rischio. Di conseguenza il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha rivisto le norme internazionali per il rischio di mercato, portando nel gennaio 2016 all'adozione di un quadro riveduto per il rischio di mercato, noto anche come riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB). Successivamente, nel dicembre 2017 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza bancaria ha chiesto al CBVB di riesaminare l'FRTB dopo aver individuato una serie di problemi tecnici relativi alla calibrazione del quadro. Il riesame è stato completato nel gennaio 2019 con la pubblicazione della versione definitiva dell'FRTB. Inizialmente i membri del CBVB avevano concordato di attuare le norme entro il 1° gennaio 2022, per poi rinviare l'attuazione al 1° gennaio 2023 a causa della pandemia di COVID-19.

Data l'entità delle modifiche introdotte dall'FRTB e delle revisioni connesse al rischio di mercato ancora in corso a livello di Basilea, l'UE ha optato per un'attuazione in due fasi. Nella prima fase l'FRTB è stato introdotto come obbligo di segnalazione, modificando il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) mediante il regolamento (UE) 2019/876 (CRR II). Gli obblighi di segnalazione miravano a consentire alle autorità competenti di monitorare l'attuazione delle norme FRTB da parte delle banche prima che esse diventassero vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché a consentire ai legislatori di tenere conto di eventuali modifiche aggiuntive introdotte nel frattempo a livello internazionale.

La seconda fase di attuazione delle norme FRTB quali requisiti patrimoniali vincolanti nella legislazione dell'UE è stata completata nel maggio 2024 con l'adozione del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 461 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dall'articolo 1, punto 236), del regolamento (UE) 2024/1623, prevede l'obbligo per la Commissione europea di monitorare l'attuazione sul piano internazionale delle norme FRTB di Basilea nelle varie giurisdizioni, conferendole il potere di adottare atti delegati per garantire condizioni di parità a livello internazionale, qualora si riscontrino deviazioni significative nell'attuazione da parte di paesi terzi. Il motivo del conferimento di potere è che nei mercati all'ingrosso le banche possono facilmente farsi concorrenza offrendo prodotti e servizi finanziari a livello transfrontaliero, anche tra Stati membri e paesi terzi. L'adozione di atti delegati consentirebbe di introdurre modifiche temporanee mirate dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per massimo tre anni o di rinviare fino a due anni la data di applicazione dell'FRTB nell'UE, al fine di preservare condizioni di parità a livello internazionale.

Il monitoraggio da parte della Commissione dell'attuazione dell'FRTB in tutte le giurisdizioni ha già portato all'adozione, nel luglio 2024, del regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione. Questa iniziativa nell'ambito dei poteri conferiti dall'articolo 461 bis ha di fatto posticipato l'entrata in vigore dell'FRTB al 1° gennaio 2026. La Commissione europea continua a monitorare l'attuazione dell'FRTB a livello internazionale e ha rilevato che, sebbene alcune giurisdizioni abbiano attuato le norme (ad es. Canada, Svizzera, Singapore, Hong Kong e Giappone), altre, per le quali le considerazioni in materia di parità di condizioni

assumono una forte rilevanza, sono in ritardo, con notevoli incertezze circa le tempistiche e le potenziali deviazioni nell'attuazione. In particolare, a maggio 2025 gli Stati Uniti non avevano ancora attuato le norme FRTB né precisato a sufficienza le tempistiche o le modalità con cui vi avrebbero provveduto. Analogamente, nel gennaio 2025 il Regno Unito ha annunciato il rinvio dell'applicazione di Basilea III, compreso l'FRTB, al 1° gennaio 2027. Dati gli attuali sviluppi sul piano politico e della regolamentazione negli Stati Uniti, la Commissione ritiene probabile che le agenzie statunitensi attueranno la norma di Basilea non prima del 2027.

Di conseguenza, al fine di preservare condizioni di parità con i paesi terzi in termini di requisiti di fondi propri e di impatto di tali requisiti, la Commissione europea ritiene necessario avvalersi del potere conferitole dai colegislatori e rinviare di un altro anno l'applicazione delle norme FRTB.

Tale rinvio avrebbe un impatto su requisiti e obblighi contenuti in altre parti del CRR che possono considerarsi accessori all'entrata in applicazione dell'FRTB. Essi sono: le condizioni che determinano il confine tra portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, specificando l'ambito di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; la segnalazione e l'informativa sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; l'applicazione dell'output floor ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; l'esercizio di analisi comparata per la vigilanza sul rischio di mercato. Rispetto al pacchetto di comunicazione pubblicato lo scorso anno, non si prevedono modifiche degli orientamenti sulle modalità di applicazione di tali requisiti da parte delle banche durante il periodo di rinvio, orientamenti che saranno ulteriormente specificati dall'Autorità bancaria europea¹ e dal meccanismo di vigilanza unico.

La preparazione dell'atto delegato ha comportato diversi scambi con i portatori di interessi sui quali il rinvio ha un effetto diretto, e una consultazione pubblica sulle diverse opzioni strategiche. Tra gli interlocutori figurano l'Autorità bancaria europea, la Banca centrale europea/il meccanismo di vigilanza unico, gli Stati membri e le associazioni di settore. Il 6 marzo 2025 è stato consultato anche il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (CEGBPI). La consultazione pubblica si è svolta tra il 24 marzo e il 22 aprile 2025 e vi hanno partecipato 38 portatori di interessi. Tra questi vi erano quattro autorità pubbliche, una ONG, 16 associazioni di settore e 17 banche. La maggior parte dei partecipanti (27 su 38) ha espresso una preferenza per un ulteriore rinvio di un anno, e ha evidenziato gli effetti distorsivi sulla parità di condizioni e la perdita di competitività a cui molto probabilmente dovrebbe far fronte a causa di ritardi nell'attuazione da parte di altre giurisdizioni.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato rinvia di un altro anno l'entrata in applicazione dei nuovi requisiti per il rischio di mercato quali requisiti di fondi propri vincolanti. Le modifiche che il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio apporta al regolamento sui requisiti patrimoniali in relazione al quadro in materia di rischio di mercato, in particolare le disposizioni che modificano i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del CRR e gli obblighi di cui agli articoli 430 ter, 445 e 455, saranno applicabili dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora restano applicabili gli attuali requisiti per il rischio di mercato, compresi quelli per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, e gli obblighi di segnalazione e di informativa per il rischio di mercato.

¹ <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-responds-european-commissions-delegated-act-postponing-application-market-risk-framework-eu>

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2025

**che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri
per il rischio di mercato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 461 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'altro per introdurre, come obblighi di segnalazione, le norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB), ossia un insieme completo di requisiti di fondi propri per le esposizioni al rischio di mercato elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB). Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'altro per rendere le norme FRTB vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
- (2) Data la natura altamente concorrenziale delle attività di negoziazione internazionali, le norme FRTB sono state adottate partendo dal presupposto che la loro attuazione nelle varie giurisdizioni, in termini tanto di sostanza quanto di tempistiche, avrebbe garantito parità di condizioni a livello internazionale per le attività di negoziazione degli enti. Dal monitoraggio dell'attuazione delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al CBVB, e più specificamente in quelle con molte banche operanti a livello internazionale, negli ultimi due anni è emerso che i ritardi nell'attuazione delle suddette norme in tali giurisdizioni comportano un rischio significativo di produrre effetti distorsivi sulla parità di condizioni sul piano internazionale. Per far fronte a

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

² Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj>).

³ Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>).

questo rischio e raccogliere ulteriori informazioni sulle tempistiche di attuazione e sulle norme effettive di altre giurisdizioni, nel luglio 2024 la Commissione si è avvalsa dei poteri di cui all'articolo 461 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 adottando il regolamento delegato (UE) 2024/2795⁴ al fine di rinviare di un anno, al 1° gennaio 2026, l'applicazione delle norme FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'Unione.

- (3) Negli ultimi mesi il monitoraggio dell'attuazione delle norme FRTB ha dimostrato che, sebbene un numero limitato di giurisdizioni ne abbia effettivamente portato avanti l'attuazione, l'incertezza circa le tempistiche di attuazione nelle giurisdizioni con molte banche attive a livello internazionale rimane molto elevata e si prevedono o sono stati confermati ulteriori ritardi. È pertanto necessario rinviare di un altro anno l'applicazione delle norme FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'Unione.
- (4) In conseguenza del rinvio dell'applicazione delle norme FRTB, fino al 1° gennaio 2027 è opportuno che gli enti siano tenuti a continuare ad applicare il quadro in materia di rischio di mercato di cui alla versione del regolamento (UE) n. 575/2013 in vigore all'8 luglio 2024 (vale a dire un giorno prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1623 che ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013) mentre ultimano l'attuazione dei metodi FRTB. Al fine di tenere conto dei costi e della complessità operativi che alcuni enti devono sostenere per mantenere gli attuali modelli interni per un altro anno, nell'incertezza del contesto internazionale quanto all'attuazione dell'FRTB, e data la natura temporanea e breve del rinvio, nella valutazione in corso dei modelli interni durante quell'anno le autorità competenti dovrebbero avvalersi della flessibilità necessaria per evitare effetti sui requisiti di fondi propri che non sono collegati ad aumenti del rischio di mercato sottostante.
- (5) Le autorità competenti necessitano di informazioni per monitorare l'impatto dell'FRTB, individuare potenziali problemi e agevolare gli scambi che esse intrattengono con gli enti in relazione all'attuazione. Pertanto, conformemente ai requisiti e obblighi vigenti e alle aspettative in materia di regolamentazione e vigilanza comunicate dopo l'adozione del regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, è opportuno che gli enti siano tenuti a continuare a segnalare le informazioni relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo i metodi pre-FRTB fino alla data di entrata in applicazione dell'FRTB per il calcolo di tali requisiti nell'Unione. Allo stesso tempo, è opportuno che gli enti continuino a segnalare alle loro autorità competenti i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore all'8 luglio 2024.
- (6) Il regolamento (UE) 2024/1623 introduce nel regolamento (UE) n. 575/2013 obblighi di informativa specifici per il rischio di mercato, adattati a quanto stabilito nell'FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato deve però essere rinviata di un altro anno. Per motivi di coerenza, anche i relativi obblighi di informativa specifici

⁴ Regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj).

dovrebbero essere rinviati di un altro anno. Data l'importanza dell'informativa sui requisiti di fondi propri per preservare una solida disciplina di mercato e per orientare le decisioni di investimento dei partecipanti al mercato, gli enti dovrebbero comunque essere tenuti, durante tale periodo di rinvio, a continuare a pubblicare le informazioni pertinenti per la loro esposizione al rischio di mercato e i relativi requisiti di fondi propri sulla base dei metodi di calcolo pre-FRTB.

- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2024/2795 si applica fino al 1° gennaio 2026. È pertanto necessario allineare a tale data la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento per evitare che gli enti si ritrovino di fronte a prescrizioni contrastanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel regolamento (UE) n. 575/2013, l'articolo 520 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 520 bis

Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Fino al 1° gennaio 2027 gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.6.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN